

Sentenza n. 20847/2016 pubbl. il 19/09/2016

RG n. 21016/2013

Repert. n. 3104/2016 del 20/09/2016

N. R.G. 21016/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21016/2013

tra

[REDACTED]

ATTORE/I

e

[REDACTED]

[REDACTED] ASSICURAZIONI

CONVENUTO/I

Oggi 19 settembre 2016 ad ore 13.49 innanzi al dott. Daniele Martino, in sostituzione del dott. Iovino Pietro come da provvedimento del Presidente del Tribunale, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED]; per [REDACTED]; per [REDACTED] ASSICURAZIONI l'avv. [REDACTED].

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. [REDACTED] precisa le conclusioni come da memoria conclusionale. Deposita nota spese.

L'avv. [REDACTED] precisa le conclusioni come memoria conclusiva riportandosi integralmente alla stessa e comunque richiamando le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta. Deposita nota spese.

Si da luogo alla discussione

Il Giudice,

dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione e l'emissione della sentenza che avverrà con deposito in cancelleria. Verbale chiuso ad ore 17.45.

Il Giudice

dott. Daniele Martino

pagina 1 di 8





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato *ex art. 281-sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21016/2013 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] 26, [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED] [REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED] [REDACTED] - contumace;

[REDACTED] ASSICURAZIONI (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED], elettivamente domiciliato in PIAZZA [REDACTED] 1, 40124 [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] - contumace

CONVENUTO/I

udita la discussione orale e ritirata in camera di consiglio, pubblicata mediante deposito in cancelleria, nella causa civile iscritta al n° 21016/2013 del Ruolo generale;

concise esposizione dei fatti e motivi della decisione:

con atto di citazione ritualmente notificato in data 6 dicembre 2012 il sig. [REDACTED] [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] s.p.a. e il sig. [REDACTED] [REDACTED] per sentirli condannare, solidalmente fra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza del sinistro occorsogli a [REDACTED] [REDACTED] il 27 novembre 2012 alle 21.30.



Riferiva l'odierno attore che mentre stava attraversando a piedi la via [redacted], al di fuori delle strisce pedonali, veniva investito dal veicolo FIAT 500 tg. [redacted] condotto dal sig. [redacted]. In particolare, l'attore contestava al suo investitore che, nonostante le avverse condizioni atmosferiche e di visibilità, stava procedendo su una strada urbana alla velocità di 80 km/h e, soprattutto, stava parlando al telefono cellulare.

A seguito del sinistro il sig. [redacted] riportava dei danni fisici nonché danni materiali ai propri indumenti.

Non trovando soddisfazione la richiesta risarcitoria effettuata in sede stragiudiziale instaurava il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio solo [redacted] s.p.a. contestando la dinamica del sinistro come ricostruita dall'attore. In particolare riferiva che il [redacted], giunto in prossimità del civico n° 63 di via [redacted], superava sulla destra un veicolo che stava svoltando a sinistra quando, improvvisamente, dalla sagoma della vettura è sbucato l'odierno attore. Contestava sia che il [redacted] stesse usando il cellulare sia che stesse procedendo a velocità eccessiva. Ritenendo l'esclusiva responsabilità dell'attore chiedeva il rigetto della domanda.

Alla prima udienza emergeva che la proprietaria dell'autovettura condotta dal sig. [redacted] era la sig.ra [redacted] onde per cui veniva disposta l'integrazione del contraddittorio. Citata in giudizio la sig.ra [redacted] rimaneva contumace.

La causa veniva istruita attraverso l'interrogatorio formale del convenuto [redacted] e una c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore.

All'udienza del 19 settembre 2016 le parti precisavano le conclusioni e si procedeva alla discussione ex art. 281-sexies c.p.c..

La domanda di parte attrice va accolta solo parzialmente.

Preliminarmente si osserva come la Suprema Corte in merito all'investimento di un pedone ha più volte affermato che *"l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore"* (Cass. civ. sent. n° 24472/2014 (Rv. 633520)) aggiungendo inoltre che *"l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a*



*suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno"* (Cass. civ. sent. n° 5399/2013 (Rv. 625422)).

Ciò premesso non può sfuggire come la suprema corte abbia comunque evidenziato che *"la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ."* (Cass. civ. sent. n° 24204/2014 (Rv. 633496)).

Dall'espletata istruttoria parte attrice non è riuscita a fornire la prova liberatoria. Non ha infatti dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il pedone o comunque che la presenza del pedone era imprevedibile e che quindi l'investimento era risultato inevitabile. Non appare infatti sufficiente, ai fini della prova liberatoria, che il conducente del veicolo abbia tenuto una condotta di guida corretta necessitando invece la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Dalla documentazione in atti non emerge per nulla la dinamica del sinistro in quanto, come evidenziato dagli stessi agenti intervenuti, giunti successivamente, non vi erano testimoni oculari e le parti si erano già recate presso il pronto soccorso. Il rilievo astratto sui problemi di salute evidenziati dalla c.t.u. alla pagina 16 (riga quattro) dell'elaborato peritale non appare sufficiente a escludere, sicuramente in termini assoluti ma nel caso di specie relativi, la responsabilità del conducente del veicolo investitore.

Ciò non toglie, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, che si debba valutare il comportamento del pedone ed eventualmente riscontrare un suo concorso nella verifica dell'investimento.

Ritiene il giudicante che la condotta tenuta dall'attore, in quelle condizioni di tempo e di luogo, sia stata molto imprudente tanto da far ritenere che vi sia stato un concorso paritario nella verifica dell'evento dannoso; il ~~pedone~~ attraversando la strada di notte, quindi quando vi è scarsa visibilità, in un momento in cui pioveva, circostanza che comporta un'ulteriore difficoltà per i conducenti nell'avvistamento dei pedoni, e al di fuori delle strisce pedonali si è assunto un grave rischio. Tali circostanze sono pacifiche e non contestate da nessuna delle parti.

In merito alla condotta del ~~pedone~~ non vi è invece alcuna prova sia sulla velocità tenuta sia sul fatto che lo stesso, mentre stava guidando, telefonasse col cellulare.



Per tali motivi può ritenersi un concorso di responsabilità dell'autore nella verifica del sinistro nella misura del =50%=.

Per quanto riguarda il danno biologico temporaneo il consulente ha ritenuto che dalla attenta disamina del caso si può delimitare, valutata anche con criterio clinico-biologico ove necessario e tenendo conto della naturale evoluzione delle patologie oggetto di valutazione, un periodo di **inabilità temporanea assoluta di giorni 30**, seguito da una fase di **inabilità temporanea parziale al 75% di ulteriori giorni 30**, una fase di **inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 30**, e da una fase di **inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 30**.

In merito al danno biologico permanente il consulente ha rilevato che "~~.....~~, ~~.....~~, *causa sinistro del 27/11/2012 ha riportato un quadro lesivo rappresentato da Trauma cranio-facciale non commotivo con ferite lacero contuse in sede frontale, trauma policonusivo-distorsivo con frattura composta dell'arco posteriore sx di C1 trattata conservativamente con Collare cervicale bivalve Philadelphia e infrazione della V vertebra sacrale*" (c.t.u. medico-legale), lesioni riconducibili all'evento dannoso. Il danno biologico permanente è stato quindi quantificato nella misura del =10%=.

Con riferimento al danno permanente alla integrità psico-fisica, è dovuto il risarcimento secondo l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n° 26972 alla n° 26975), che trova soddisfazione nella scelta di questo Tribunale di adottare le tabelle 2014 del Tribunale di Milano, comprensive già del danno morale conseguente al dolore ed alla sofferenza soggettiva (vedasi note esplicative redatte dall'osservatorio per la giustizia civile di Milano), avallata dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sent. n° 9367/2016; sent. n° 14402/2011; sent. n° 12408/2011).

Pertanto, ad una invalidità del =10%= in un soggetto di anni =25=, al momento del fatto (27 novembre 2012), comporterà una liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente di € =24.290,00=, valutato all'attualità.

Non sussistono invece elementi allegati in atti tali da dover giustificare una personalizzazione tenuto anche conto che a detta del c.t.u. si può delineare "*una quota di moderata entità della cosiddetta sofferenza soggettiva nel periodo della malattia e di lieve entità dopo la fase di stabilizzazione*".

Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea (**inabilità temporanea totale di =30= giorni**, una **inabilità temporanea parziale al =75%= di =30= giorni**, una **inabilità temporanea parziale al =50%= di =30= giorni**, una **inabilità temporanea parziale al =25%= di =30= giorni**), anche al proposito la Terza Sezione Civile del



Tribunale di Bologna ha adottato la liquidazione congiunta del danno biologico e morale, come quantificato nelle citate tabelle 2014 del Tribunale di Milano in una forbice giornaliera da un minimo di € =96,00= ad un massimo di € =145,00=; nel caso in esame, essendo la sofferenza soggettiva temporanea di grado moderato, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo di € =100,00=; il complessivo ammontare di tale danno risulta così pari ad € =7.500,00=, sempre con valutazione all'attualità.

Il danno non patrimoniale (biologico permanente e temporaneo) sarà pertanto pari ad € =31.790,00=, valutato all'attualità.

I postumi permanenti accertati non hanno invece causato una diminuzione alla capacità produttiva e/o lavorativa dell'attore.

Va inoltre riconosciuto il danno consistente nell'esborso di denaro effettuato per le necessarie cure mediche, dimostrato con la produzione dei documenti attestanti tali spese (documentazione contenuta nel fascicolo di parte attrice) ritenute congrue dal c.t.u.. Tale danno va liquidato nel complessivo ammontare di € =321,80=.

In merito al risarcimento dei danni al vestiario si osserva come la Suprema Corte ha più volte ribadito che *"l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., da luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa la quale presuppone l'avvenuta prova dell'esistenza di danni risarcibili e l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà, per la parte interessata, di provare il danno nel suo preciso ammontare"* (Cass. civ. sent. n° 26693/2013; sent. n° 21103/2013; sent. n° 20990/2011). Questo giudicante non può non constatare che in atti non vi è alcuna allegazione riguardante i costi sostenuti ne fotografie attestanti gli eventuali danni.

Tutte le somme liquidate, a titolo di danno non patrimoniale e danno patrimoniale, sono pari a complessivi € =32.111,80= che, poiché corrispondente al valore attuale, andranno prima devalutate sino al momento del sinistro e poi, successivamente, andrà aggiunto anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, da considerarsi provato presuntivamente e da calcolarsi secondo i principi espressi come da Cassazione sent. n° 1712/1995 fino alla data della sentenza, ossia il 19 settembre 2016.

Il danno devalutato subito dall'attore ██████████ è pari ad € =31.793,86=. A tale somma andranno quindi aggiunti la rivalutazione economica e gli interessi sulle somme via via rivalutate (Cass. civ. sent. n° 1712/1995) per un importo di € =1.715,87=.

I danni complessivamente subiti dall'attore ██████████, a titolo patrimoniale e non



patrimoniale, sono pari ad € =33.509,73= onde per cui, stante l'accertato concorso, i convenuti ~~\_\_\_\_\_~~ s.p.a., ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~, solidalmente fra loro, dovranno essere condannati a risarcire a ~~\_\_\_\_\_~~ la somma di € =16.754,86= oltre interessi ex art. 1282 c.c. dalla sentenza al saldo.

In merito alle spese per l'assistenza nella fase stragiudiziale si osserva come la **Suprema Corte di Cassazione** con la sentenza n° 997/2010 ha affermato che: *“qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile e al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per il fatto che l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”*. Tale sentenza fa quindi proprio un principio già enunciato in altra decisione in materia di assistenza da parte di un legale nel caso in cui la fase stragiudiziale non andata a buon fine sia poi sfociata in un giudizio. In tale ultima decisione la **Suprema Corte** (sent. n° 2275/2006), afferma che *“il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali”* (si veda ancora più di recente Cass. civ. Sez. Un. sent. n° 26973/2008 punto 5.1 motivazione nonché Trib. di Bologna sent. n° 2511/2015; Trib. di Bologna sent. 06/06/2013; Trib. di Bologna sent. n° 21593/2011).

Nel caso di specie, l'attività svolta dal legale nella fase stragiudiziale, per quanto documentato, è consistita nella redazione di una raccomandata per la richiesta del risarcimento dei danni e nella predisposizione della lettera per invitare alla negoziazione assistita (docc. 3 e 4). Ritiene pertanto il giudicante di riconoscere all'attore, a titolo di spese vive, la somma di € =500,00=.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ivi compresa la rifusione a parte attrice di quanto pagato al c.t.u., con compensazione nella misura del =50%= stante l'accertato concorso. In merito alla liquidazione delle spese legali si fa ricorso alle tabelle di cui al **D.M. 55/2014** sulla base della somma liquidata a titolo risarcitorio.



Sentenza n. 20847/2016 pubbl. il 19/09/2016

RG n. 21016/2013

P.Q.M. Repert. n. 3104/2016 del 20/09/2016

il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Terza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui al n° 21016/2013 R.G., così provvede:

- a) Visti gli artt. 2054 co. 1 e 1227 co. 1 c.c.;
- b) accertata la responsabilità di [REDACTED] nella causazione del sinistro per cui è causa;
- c) accertato il concorso di colpa dell'attore nella misura del =50%=;
- d) condanna a titolo risarcitorio la compagnia [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] e [REDACTED], solidalmente fra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € =16.754,86=, comprensiva di rivalutazione monetaria e danno da ritardo, oltre interessi ex art. 1282 c.c. dalla data della presente sentenza (19 settembre 2016) al saldo;
- e) condanna la compagnia [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] e [REDACTED], solidalmente fra loro, alla rifusione del =50%= delle spese di giudizio sostenute dall'attore che liquida, al =100%=, in complessivi € =4.256,90=, di cui € =756,90= (€ =500,00= per la fase stragiudiziale) per spese ed € =3.500,00= per onorari oltre accessori di legge se e nella misura dovuta;
- f) condanna la compagnia [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] e [REDACTED], solidalmente fra loro, alla restituzione di quanto anticipato al c.t.u., pari ad € =366,00=.

Bologna, 19 settembre 2016

Il Giudice

dott. Daniele Martino

